

Allo stato, può bene affermarsi che ingenti somme rimangono non esatte per deficienza di personale di cancelleria, per difficoltà e lentezza di procedura e per motivi diversi. A titolo di esempio indico che soltanto nella circoscrizione di una Corte di appello, il totale dei crediti iscritti, non ancora esatti, ma, in parte almeno, di certo esigibili, ascende alla cifra di lire nove milioni e 590,000: notisi che fra questi crediti non sono compresi gli altri, che pure rappresentano un multiplo considerevole, già passati alla cosiddetta tavola alfabetica, cioè segnati in un registro finale in cui vanno ad elencarsi tutti i crediti di spese di giustizia, la esazione dei quali è riconosciuta impossibile.

Estesa l'indagine a tutti i centri giudiziarii, è facile intendere il risultato che se ne ricaverebbe. Ora è certo che codesto servizio di recupero se venisse affidato (come avviene per i crediti dipendenti dalle cause esattoriali), agli stessi esattori delle imposte, come stabiliva un Regio decreto dell'agosto 1924, emanato per le nuove provincie, ed abrogato a seguito della unificazione legislativa, verrebbero a rendersi più efficaci e diretti i mezzi di esazione e meglio utilizzato il personale di cancelleria, tanto necessario ai molteplici compiti del proprio istituto. Si ricaverebbe certamente un vantaggio finanziario di considerevole entità per integrare convenientemente il bilancio della giustizia.

So, e non ne conosco la ragione, di avere dissenzienti molti cancellieri; ma intendo dichiarare che questo concetto non è nè originale nè mio; vi sono consenzienti invece anche funzionari elevati dello stesso Ministero delle finanze, che hanno caldeggiato la proposta di affidare ad unico organo, l'esattore delle imposte (il quale segue una procedura spedita e facile e possiede attrezzamento burocratico specializzato), la esazione di tutti i crediti dello Stato per spese di giustizia, come per livelli o canoni ed altri del genere.

Ho voluto questi sommari accenni presentare con l'unica intenzione di dimostrare come, con la intensificata attività nella riscossione delle spese di giustizia (premendo su di un ceto di contribuenti, non certo meritevoli di troppi riguardi, i ruoli dei quali si confondono con quelli del casellario giudiziario), verrebbe a ricavarci un cespite di entrata da immettere nel bilancio in esame per adeguarlo alle esigenze presenti ed anche del prossimo futuro della Amministrazione.

E non mi occupo, perchè si tratterebbe di partita di giro, dell'altra nota proposta

d'iscrivere a favore del bilancio della giustizia il profitto delle manifatture carcerarie (per le quali a titolo di spesa sono impostati ben 14 milioni di lire) e che ancora costituisce introito esclusivo del Tesoro.

Onorevoli camerati, dissi, in principio di voler trattare brevemente di un solo aspetto dei rapporti fra bilancio e amministrazione. Tali limiti ho mantenuto. Voglio sperare che le mie osservazioni saranno dal Governo accolte con la feconda volontà ricostruttrice che informa tutta la sua opera.

In me è la certezza di avere adempiuto un dovere. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Verdi.

VERDI. Onorevoli camerati, permettete che molto brevemente io commenti un ordine del giorno che ho l'onore di presentare su questo bilancio e che si riferisce ad un punto particolare dell'attività del Ministero della giustizia, e si riallaccia ad un ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare sul bilancio della giustizia per l'esercizio 1926-27. Esso si riferisce alla riforma penitenziaria, e plaudendo al concetto che ispira la medesima, di porre cioè il lavoro a base dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, fa voti perchè si introducano alcune disposizioni nel nuovo regolamento al quale attende una Commissione.

Mi piace ricordare a questo proposito come la mente anticipatrice e realizzatrice del ministro della giustizia, fino dal 1926, in un discorso che egli pronunciò a Padova, dando conto di quello che l'Amministrazione carceraria aveva fatto fino allora, gettava fin da allora le basi di quella che sarebbe stata la riforma carceraria ispirata ad una nuova legislazione penale.

Il regolamento che è in elaborazione e che certamente uscirà presto, in esecuzione dei nuovi codici, contiene questa precisa volontà, questo preciso concetto morale, derivante dalla concezione del lavoro come elemento di redenzione.

Una premessa che risponde alle nostre esigenze spirituali. Nell'esaminare i problemi e gli istituti che sono l'espressione della nostra Rivoluzione, vediamo come la legislazione e gli istituti della rivoluzione partecipino delle idee nuove di carattere universale che ispirano la rivoluzione medesima e che le danno diritto di cittadinanza tra le rivoluzioni creatrici: di vedere cioè quanto della parola nuova ispirata dal fascismo, si traduce nelle leggi e nelle istituzioni. Se fosse il caso, ora di approfondire lo spirito che illumina la nostra legislazione penale, noi potremmo